

R.G.. n. 19/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**

**SALGHINI SIMONA**, nata a Forlì il 14.12.1971 (C.F. SLGSMN71T54D704G), residente in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), in Via Isonzo n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio MARZOCCHI (C.F. MRZCLD66B05D704A) con studio in Forlì (FC), Piazzetta Del Carmine n. 12 e dall'Avv. Stefania CONTARINI (CF. CNTSFN73P53D4578R), con studio in Faenza (RA), Via Campidori n. 9, ed elettivamente domiciliata presso il proprio difensore all'indirizzo p.e.c. [claudio.marzocchi@ordineavvocatiforlicesena.eu](mailto:claudio.marzocchi@ordineavvocatiforlicesena.eu)

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 10/11/2020 da SALGHINI SIMONA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott. Massimo Marrapodi, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b).

Tali requisiti appaiono sussistenti.



La Salghini, pur risultando ancora socia della società E.S.M.I. S.n.c. di Giunta Erminia & C., non risulta tuttavia fallibile ai sensi dell'art. 147 l.fall. per mancato superamento da parte della società delle soglie di cui all'art. 1 l.fall.. Tale società, pur ancora iscritta al Registro delle Imprese, ha cessato la propria attività alla fine del 2015 come da comunicazione inviata alla Camera di commercio e risultate dalla visura camerale prodotta. Nei tre esercizi antecedenti alla presente procedura (e dunque quelli dal 2017 al 2019), non emerge il superamento delle soglie come verificato dal gestore dell'O.C.C. nella sua relazione. A fronte dell'avvenuta cessazione dell'attività e della vendita della maggior parte delle attrezzature, i ricavi nel triennio sono stati pari a zero mentre l'attivo è stato di ca. € 23.500. I debiti non hanno mai superato la soglia dei € 500.000, risultando ora attestati intorno a ca. € 302.000.

La ricorrente non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si osserva, infatti, che la Salghini ha un'esposizione debitoria di € 1.163.346,43 (già compresi i crediti in prededuzione di € 42.052,19 sorti in relazione alla presente procedura), di cui € 229.998,59 relativi alla società, € 91.524 derivanti dalla garanzia rilasciata a favore della Forno Pasticceria S.n.c. (di cui era stata socia), ed il resto per posizioni personali, al netto del debito erariale oggetto della c.d. rottamazione ed ammesso al saldo stralcio i cui pagamenti sono ancora in corso.

Prima di procedere con il raffronto con l'attivo, è opportuno precisare che risulta del tutto fuorviante l'inclusione nell'indebitamento della Salghini di quello relativo ai debiti del marito separato Valmori Roberto, deceduto nel giugno 2017, avendo la ricorrente accettato l'eredità, unitamente ai propri figli, con beneficio d'inventario, come da atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale il 4/9/2017, procedendo alla redazione dell'inventario. Le passività ereditarie (indicate in €



1.708.396,16), di cui la Salghini risponderebbe in ogni caso nei soli limiti della propria quota ereditaria (che ai sensi dell'art. 581 c.c. è pari ad un terzo in presenza di concorso con più figli), in presenza di accettazione beneficiata restano infatti separate da quelle dell'erede come previsto dall'art. 490 c.c., atteso che i creditori del Valmori potranno rivalersi solo sull'attivo ereditario risultante dall'inventario e, per quanto qui interessa, sulla quota del 50% dell'immobile in comproprietà con la Salghini sito a Castrocaro Terme via Frassinetti 18, già oggetto di procedura esecutiva pendente RGE 268/2016.

Fatta tale precisazione, si osserva che il patrimonio prontamente liquidabile di pertinenza della Salghini è costituito dalla proprietà pro-quota di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile di Castrocaro Terme (la cui altra metà è di pertinenza dell'eredità beneficiata di Valmori Roberto), il cui valore di stima in sede esecutiva è stato determinato in € 332.000, corrispondente alla base d'asta il cui primo esperimento è fissato per il prossimo 25/11/2020; dall'esigua giacenza dei due conti bancari per complessivi ca. € 100 e dal reddito costituito dalla indennità di disoccupazione (NASPI) percepita per il lavoro svolto alle dipendenze del Bar 2 Borghi di Barbieri S.n.c. pari a ca. € 500 mensili, oltre al t.f.r. maturato ancora da liquidare (pari a ca. € 2.700) e della di pensione di reversibilità del marito pari a € 432, comprensiva della quota spettante alle due figlie ancora minori.

Non è dunque dubitabile che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio della stessa non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

Quanto alla situazione familiare, Salghini Simona (separata sin dal 2016 dal marito Valmori Roberto, poi deceduto nel 2017, dal quale ha avuto cinque figli) convive con tre figlie, di cui due ancora minori e a suo carico e la terza, Valmori Michela, in grado di contribuire al mantenimento familiare, il cui fabbisogno mensile è stato indicato in € 1.475.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.



Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. Massimo Marrapodi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

- a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata al negativo andamento delle attività imprenditoriali svolte dalla Salghini e a vicende personali (separazione dal marito nel 2016 e successivo decesso di quest'ultimo con venir meno dei contributi al mantenimento delle figlie ancora minori). In particolare, dopo aver svolto con il marito e la suocera una fiorente attività di forno pasticceria che avevano permesso di avere un agiato tenore di vita, tanto che nel 2006, insieme al marito Valmori Roberto, aveva acquistato una villa di pregio con piscina al prezzo di ca. un milione di euro, con erogazione di mutuo fondiario di € 884.000 da parte di Barclays Bank PLC, la situazione era mutuata a seguito dei problemi personali che avevano poi portato alla separazione personale nel 2016. Già nel 2014, dopo aver ceduto gratuitamente le proprie quote di partecipazione al marito, a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenerla indenne e manlevata dalle obbligazioni pregresse della società, aveva costituito con Giunta Erminia la E.S.M.I. S.n.c., rilevando un ramo d'azienda dalla SISI Carni S.r.l. per la gestione di un supermercato, rendendosi necessario anche il rilascio di garanzie da parte dei propri genitori. Tuttavia, l'assenza di redditività della gestione e l'impossibilità di far fronte ai pagamenti aveva portato a cessare l'attività sin dalla fine del 2015 pur permanendo l'iscrizione della società nel Registro Imprese. Nel 2016, a seguito del mancato pagamento del mutuo, il creditore ipotecario ha notificato un precetto di oltre € 754.000 instaurando la procedura espropriativa RG 268/2016 nel cui ambito il bene è stato stimato per un valore di appena € 332.000. Per cercare di riprendere in mano la situazione, con l'aiuto del nuovo compagno, era stata costituita la



società ICE S.r.l.s. raggiungendo un accordo transattivo con SISI Carni per liberare da ogni pendenza la E.S.M.I. S.n.c. e riprendere la gestione dell'attività del punto vendita Ecu Discount, assumendo la Salghini come dipendente con uno stipendio di ca. € 900. Nel frattempo, la villa era stata locata ai coniugi Spada-Gardini al canone mensile di € 450 essendosi la Salghini trasferita con le figlie in un appartamento in locazione. L'improvviso decesso nel 2017 del marito separato ha poi aggravato la situazione economica ed emotiva della ricorrente. Nel 2019 anche l'attività svolta per ICE è cessata e la Salghini ha poi svolto lavori temporanei per Ranstad e a chiamata per il Bar 2 Borghi.

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al cattivo andamento dell'attività d'impresa esercitata con la società E.S.M.I. S.n.c. e al mancato rimborso del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della villa a fronte della notevole sproporzione determinatasi rispetto al valore del patrimonio, costituito unicamente dall'immobile già pignorato, e i redditi attuali;

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** oltre alla procedura esecutiva avviata nel 2016 sull'immobile in comproprietà dal creditore fondiario Barclays Bank (procedura in cui sono intervenuti diversi altri creditori), non risultano protesti levati né segnalazioni al CRIF o carichi pendenti; con l'aiuto di familiari, la debitrice ha fatto ricorso al c.d. "saldo e stralcio" per definire le pendenze erariali i cui pagamenti sono regolarmente in corso e hanno consentito l'abbattimento del passivo;

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.



La domanda di liquidazione proposta dalla Salghini risulta ammissibile e anche maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa derivante dalla prosecuzione della liquidazione individuale attraverso la prosecuzione della procedura esecutiva in corso.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata, oltre che sulla messa a disposizione dei creditori del compendio immobiliare in proprietà (costituito dalla proprietà al 50% dell'immobile sito a Castrocaro Terme e Terra del Sole via Frassinetti 18, la cui restante quota in proprietà di Valmori Roberto è ora caduta in successione, a seguito di accettazione con beneficio d'inventario, in capo alla stessa Salghini per la quota di 1/3 e ai figli del Valmori per i restanti 2/3), per il quale è già fissata un'asta per il prossimo 25/11/2020, del t.f.r. ancora da incassare, della somma di € 25 mensili per i 5 anni di prevista durata della procedura, oltre all'apporto da parte del compagno Sbrighi Luca per complessivi € 12.000 mediante 60 rate mensili da € 200 condizionatamente all'apertura della procedura e di Mambelli Dario per complessivi € 2.490 per il pagamento del residuo dovuto per il "saldo e stralcio", oltre agli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata.

Con la liquidità così ricavata, si prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione della presente procedura ed il pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti, consentendosi altresì, all'esito della procedura, alla debitrice di aspirare ad ottenere, in presenza di tutte le condizioni previste, il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare composto dalla ricorrente, da tre figlie, di cui due ancora minori nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili (al momento la Salghini è disoccupata e percepisce indennità NASPI, oltre alla reversibilità del marito), si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Salghini l'intero importo dei redditi come attualmente percepiti, al netto del versamento della somma



di € 25 mensili per tutta la durata della procedura, salva rideterminazione di tale quota ove modificassero le condizioni reddituali e patrimoniali della debitrice che si invita ad attivarsi per trovare un'occupazione anche ai fini previsti dall'art. 14-terdecies lett. e).

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare al nominando Liquidatore di valutare con estrema attenzione la questione del far sospendere l'imminente asta dell'immobile che si terrà il prossimo 25/11/2020 che, se andasse a buon fine, consentirebbe di apprendere subito alla presente procedura la somma ricavata dalla liquidazione, evitando l'inutile perdita dei costi già sostenuti per la pubblicazione dell'asta.

Si aggiunge che, tenuto conto degli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, nella presente procedura potrebbe essere appresa e messa in vendita la sola quota del 50% di proprietà della Salghini e l'ulteriore quota di 1/6 della quota ereditata dal marito e dunque non l'intera proprietà dell'immobile che è invece attualmente messa in vendita, con conseguenti maggiori difficoltà per il Liquidatore per la necessità di richiedere, per la vendita della quota ereditaria, l'autorizzazione al Tribunale ai sensi degli art. 493 c.c. e 747 c.p.c., in assenza peraltro di garanzie di poter ricavare un prezzo maggiore rispetto a quello dell'attuale base d'asta dalla vendita in seno alla presente procedura, anche alla luce delle spese già sostenute nella procedura esecutiva di cui dovrebbe comunque farsi carico la debitrice.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;



**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **SALGHINI SIMONA**, nata a Forlì il 14.12.1971 (C.F. SLGSMN71T54D704G), residente in Castrocaro Terme e Terra del Sole, via Isonzo n. 15

**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. **MASSIMO MARRAPODI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà della debitrice, esonerando tuttavia il Liquidatore da tale onere nel caso in cui decidesse di subentrare nella procedura esecutiva pendente;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**AVVERTE**



**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i 5 anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012 come previsto nella proposta formulata;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che la Salghini potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 25 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (5 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la Salghini verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni oltre che le somme messe a disposizione della procedura dai terzi come indicate nella proposta;

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:



- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012, rinnovando l'invito al liquidatore di valutare tutte le conseguenze di un mancato subentro.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 21 novembre 2020

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

